

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1373-A)

Testo degli articoli approvati, in sede redigente, dalla 5^a Commissione permanente

(FINANZE E TESORO) *

DEL

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **VALSECCHI Athos, ZUGNO, MARTINELLI,
ANDO', BELOTTI e NOE'**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 OTTOBRE 1970

Regime fiscale degli apparecchi di accensione

* Autorizzata, il 15 dicembre 1970, a riferire oralmente all'Assemblea

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

(Imposta di fabbricazione sugli apparecchi di accensione - Sovraimposta di fabbricazione sui serbatoi e sulle bombole di gas per accenditori).

Per qualsiasi apparecchio di accensione e per ogni parte o pezzo di ricambio essenziale dello stesso, prodotti in Italia e destinati al consumo nel territorio della Repubblica, è dovuta all'Erario una imposta di fabbricazione nelle seguenti misure:

- a) lire 300 per ogni accendigas domestico;
- b) lire 500 per ogni apparecchio di accensione non riutilizzabile dopo l'esaurimento del combustibile immessovi all'atto della fabbricazione;
- c) lire 1.000 per ogni altro apparecchio di accensione non compreso nelle categorie di cui alle precedenti lettere a) e b);
- d) lire 200 per ogni parte o pezzo di ricambio essenziale di apparecchi di accensione.

Per ogni serbatoio o bombola di gas per accenditori, prodotto in Italia e destinato al consumo nel territorio della Repubblica, è dovuta all'Erario una sovrainposta di fabbricazione, secondo il quantitativo contenuto, nelle seguenti misure:

- a) lire 100 per un quantitativo non superiore a grammi 7;
- b) lire 300 per un quantitativo superiore a grammi 7 e fino a grammi 35;
- c) lire 500 per un quantitativo superiore a grammi 35 e fino a grammi 100;
- d) lire 200 per ogni 50 grammi o frazione per serbatoi o bombole con contenuto superiore ai 100 grammi.

L'avvenuta corresponsione dell'imposta e della sovrainposta è comprovata da appositi contrassegni di Stato.

Agli effetti della presente legge:

è considerato apparecchio di accensione qualsiasi oggetto, comunque azionato ed alimentato, idoneo a produrre fiamma, scintilla od incandescenza e che nell'uso sostituisca i fiammiferi;

è considerato serbatoio o bombola di gas per accenditori qualsiasi recipiente contenente gas (allo stato liquido o diverso e di ogni tipo e grado di raffinazione) preordinato ed atto ad alimentare in unica soluzione ovvero in più riprese gli apparecchi di accensione.

Art. 2.

(Importazione - Sovraimposta di confine - Esportazione).

Per l'importazione degli apparecchi di accensione e delle relative parti o pezzi di ricambio essenziali, nonchè dei serbatoi e bombole di gas per accenditori, è dovuta una sovrainposta di confine in misura pari all'imposta ed alla sovrainposta di fabbricazione stabilite dall'articolo 1.

Il pagamento di detta sovrainposta è comprovato mediante l'applicazione, da effettuarsi a cura dell'importatore, degli appositi contrassegni di Stato.

Sugli apparecchi, sulle parti di ricambio o i pezzi di ricambio essenziali e sui serbatoi e le bombole di gas anzidetti, prodotti in Italia e destinati all'estero, è concesso l'abbuono dell'imposta e della sovrainposta di cui al precedente articolo 1, con l'osservanza delle norme delle leggi doganali.

Art. 3.

(Licenza per la fabbricazione, per l'importazione, per la distribuzione all'ingrosso e per la vendita al pubblico).

La fabbricazione, l'importazione, la distribuzione all'ingrosso e la vendita al pubblico degli apparecchi di accensione, delle relative parti o pezzi di ricambio essenziali, nonchè dei serbatoi o bombole di gas per accenditori, possono esercitarsi soltanto previo rilascio di apposita licenza fiscale da parte dell'Amministrazione finanziaria, valida per l'anno solare d'emissione, per lo stabilimen-

to, per la ditta o per la persona cui viene rilasciata.

Per il rilascio della licenza per la fabbricazione, per la distribuzione all'ingrosso e per la vendita al pubblico è dovuto un diritto annuale nelle seguenti misure:

a) lire 100.000 per la fabbricazione di tutti gli apparecchi di accensione e parti o pezzi di ricambio essenziali, ad eccezione degli accendigas domestici, nonchè di serbatoi o bombole di gas per accenditori;

b) lire 50.000 per la fabbricazione degli accendigas domestici;

c) lire 25.000 per la distribuzione all'ingrosso dei prodotti indicati alle precedenti lettere a) e b);

d) lire 10.000 per la vendita al pubblico dei prodotti indicati alle precedenti lettere a) e b).

I fabbricanti che provvedono direttamente alla vendita all'ingrosso o al minuto non sono tenuti al pagamento del diritto di cui alle lettere c) e d).

I rivenditori di generi di monopolio non sono soggetti al pagamento del diritto di cui alla lettera d).

È in ogni caso vietata la fabbricazione, l'importazione, la distribuzione, la cessione e la vendita di apparecchi di accensione a scopo pubblicitario. Non costituisce pubblicità l'iscrizione sui medesimi del nome della ditta costruttrice.

La vendita al pubblico di tutti gli apparecchi di accensione tascabili, esclusi quelli in metalli preziosi ovvero con ornamentazioni o rivestimento in metalli preziosi, è effettuata esclusivamente dalle rivendite di generi di monopolio.

Gli apparecchi di accensione non compresi nella riserva di cui al precedente comma possono essere venduti al pubblico anche da privati esercenti in possesso della licenza, di cui alla lettera d).

Art. 4.

(Importazione di un apparecchio di accensione senza licenza a mezzo di pacco postale).

È consentita l'importazione, senza la licenza di cui al primo comma del precedente

articolo 3, di un apparecchio di accensione, per ciascun destinatario di pacco postale o di un invio della posta-lettere munito di cartellino verde modello C 1 (Douane), proveniente dall'estero, previo pagamento della sovraimposta di confine, di cui all'articolo 2, e degli altri diritti dovuti.

Art. 5.

(Tenuta del registro di carico e scarico).

I fabbricanti, gli importatori ed i distributori all'ingrosso degli apparecchi di accensione, delle relative parti o pezzi di ricambio essenziali, nonchè dei serbatoi e bombole di gas per accenditori sono obbligati alla tenuta di un registro di carico e scarico, previamente vidimato dal competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, nel quale debbono annotare tutte le operazioni inerenti alla fabbricazione, alla importazione ed allo smercio dei prodotti anzidetti.

Art. 6.

(Controllo e vigilanza sulle fabbriche, sui magazzini degli importatori e sugli esercizi autorizzati alla vendita. Distribuzione dei contrassegni di Stato).

Le fabbriche, i magazzini degli importatori e dei distributori all'ingrosso, gli esercizi autorizzati alla vendita al pubblico degli apparecchi di accensione e delle relative parti o pezzi di ricambio essenziali, nonchè dei serbatoi o delle bombole di gas per accenditori, sono soggetti al controllo della Guardia di finanza, degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione e degli ispettorati dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Per le fabbriche ed i magazzini degli importatori o dei distributori all'ingrosso l'Amministrazione finanziaria ha facoltà di disporre la vigilanza saltuaria o permanente.

Il Consorzio industrie fiammiferi provvede alla distribuzione dei contrassegni di Stato occorrenti per legittimare gli apparecchi di accensione ed i serbatoi e le bombole di gas per accenditori. Il Ministro delle finanze è autorizzato a stabilire con proprio

decreto l'ammontare di idonea cauzione per tale servizio e le modalità per il suo svolgimento.

I rapporti tra Consorzio industrie fiammiferi ed Amministrazione finanziaria per lo svolgimento del servizio di cui al precedente comma saranno regolati da apposito atto di sottomissione ricevuto dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e da approvarsi con decreto del Ministro delle finanze.

Art. 7.

(Sanzioni a carico dei titolari di licenza di fabbricazione, importazione, distribuzione e vendita).

Ai fabbricanti, agli importatori ed ai distributori all'ingrosso che impediscono l'esercizio del controllo e della vigilanza, di cui al precedente articolo, ovvero non tengono il registro di carico e scarico di cui all'articolo 5 o non ottemperano alle prescrizioni relative alla sua regolare tenuta, si applica la pena pecuniaria da lire 50.000 a lire 500.000.

Ai titolari di licenza di vendita al pubblico che impediscono l'esercizio del controllo, di cui all'articolo 6, si applica la pena pecuniaria da lire 10.000 a lire 100.000.

In caso di reiterata violazione delle suddette disposizioni può essere revocata ai contravventori la licenza di fabbricazione, di importazione, di distribuzione o di vendita.

Art. 8.

(Sanzioni).

È punito con la multa da cinque a venti volte l'imposta o la sovraimposta dovuta per ogni apparecchio di accensione o parte o pezzo di ricambio essenziale, per ogni serbatoio o bombola per accenditori che formi oggetto dell'infrazione, oltre al pagamento di una sopratassa pari all'imposta o alla sovraimposta evasa e senza pregiudizio per le sanzioni previste dalla legge doganale:

1) chiunque, senza la prescritta licenza, fabbrica o importa ovvero vende, pone in

vendita o detiene per la vendita apparecchi di accensione e parti o pezzi di ricambio essenziali o serbatoi o bombole di gas per accenditori sprovvisti del prescritto contrassegno di Stato;

2) il fabbricante, l'importatore, il distributore all'ingrosso, il rivenditore, munito di licenza, il quale detiene per la vendita, cede o vende apparecchi di accensione e parti o pezzi di ricambio essenziali ovvero serbatoi o bombole di gas per accenditori sprovvisti del prescritto contrassegno di Stato.

È punito con la multa da lire 5.000 a lire 20.000 per ogni apparecchio di accensione che formi oggetto dell'infrazione, senza pregiudizio per le sanzioni previste dalla legge doganale, chiunque, in violazione del divieto di cui al quinto comma del precedente articolo 3, fabbrica, importa, distribuisce, cede o vende apparecchi di accensione predisposti a scopo pubblicitario ovvero appone scritte o emblemi pubblicitari su apparecchi legittimamente fabbricati o importati.

Nei casi di cui ai precedenti commi si provvede alla confisca delle cose oggetto del reato ed alla revoca della licenza di importazione, di fabbricazione, di distribuzione all'ingrosso o di vendita.

Si applica la pena pecuniaria da lire 50.000 a lire 300.000 a chiunque vende o pone in vendita, senza la prescritta licenza, apparecchi di accensione e parti o pezzi di ricambio essenziali ovvero serbatoi o bombole di gas per accenditori muniti del prescritto contrassegno di Stato.

Si applica la pena pecuniaria da lire 10.000 a lire 100.000 a chi non rinnova nel termine stabilito le licenze di cui al precedente articolo 3.

Art. 9.

(Norme regolamentari).

Il Ministro delle finanze è autorizzato a stabilire con proprio decreto da pubblicarsi sulla *Gazzetta Ufficiale*:

a) le parti o pezzi di ricambio che, ai fini della presente legge, sono ritenuti essenziali per il funzionamento dei vari tipi di apparecchi di accensione;

b) le caratteristiche dei diversi tipi di contrassegni di Stato e le modalità di distribuzione e di applicazione degli stessi agli apparecchi o parti o pezzi di ricambio essenziali ovvero ai serbatoi ed alle bombole di gas per accenditori, fabbricati o importati per il consumo nel territorio della Repubblica;

c) le modalità per il rilascio e per l'esercizio delle licenze di cui all'articolo 3;

d) le caratteristiche del registro di carico e scarico di cui all'articolo 5 e le modalità per la sua tenuta;

e) le modalità per l'esercizio dei controlli e della vigilanza di cui all'articolo 6.

Art. 10.

(Gestione dei servizi).

L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato provvede alla gestione di tutti i servizi necessari per l'attuazione della presente legge, ivi compresa la contabilizzazione dei relativi tributi.

Il gettito di tali tributi è imputato al capo IV, capitolo 1604, dello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1970 ed ai capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Art. 11.

(Disposizioni transitorie).

I fabbricanti, gli importatori, i distributori all'ingrosso ed i rivenditori di apparecchi di accensione e di parti o pezzi di ricambio, nonché di serbatoi o bombole di gas per accenditori devono provvedere, entro il termine di quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a denunciare al competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione il quantitativo di apparecchi di accensione, di tutte le parti o pezzi di ricambio e di serbatoi o bombole di gas per accenditori giacenti, alla data stessa, nelle rispettive fabbriche, magazzini od esercizi. Per i rivenditori di generi di monopolio la denuncia va fatta all'ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato competente

per territorio. I fabbricanti e gli importatori ed i distributori all'ingrosso devono inoltre provvedere, entro lo stesso termine, agli adempimenti relativi al registro di carico e scarico di cui al precedente articolo 5.

L'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione o l'ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato, ricevuta la denuncia di cui al precedente comma, procede alla liquidazione dell'imposta dovuta ai sensi dell'articolo 1 ed alla notificazione alle ditte interessate, dandone comunicazione alla Direzione generale dei monopoli di Stato. Le ditte provvedono, non oltre trenta giorni dalla ricevuta notificazione, al pagamento dell'imposta mediante versamento al deposito generi di monopolio di Roma.

Per l'omissione della denuncia, di cui al primo comma, si applica la pena pecuniaria da lire 5.000 a lire 50.000. La stessa pena si applica per il caso di inesatta o tardiva denuncia.

I fabbricanti, gli importatori e gli esercenti abilitati alla vendita al pubblico delle marche contrassegno per apparecchi di accensione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 11 gennaio 1956, n. 2, convertito nella legge 16 marzo 1956, n. 109, hanno diritto al rimborso del valore al netto dell'aggio del 10 per cento, corrispondente alle marche in loro possesso relative all'anno in cui entra in vigore la presente legge, con le modalità che saranno stabilite dal Ministro delle finanze con proprio decreto da pubblicarsi sulla *Gazzetta Ufficiale*.

I privati esercenti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono già autorizzati ad effettuare la vendita al pubblico degli apparecchi oggetto della riserva, di cui al penultimo comma del precedente articolo 3, conseguono, a richiesta, il rinnovo della licenza.

Art. 12.

(Autorizzazione alle variazioni di bilancio).

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con proprio decreto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione della presente legge.

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 13.

(*Disposizioni finali*).

Sono abrogate tutte le norme concernenti gli apparecchi di accensione contenute nel regio decreto-legge 26 febbraio 1930, n. 105,

convertito nella legge 1° maggio 1930, n. 611, e successive modificazioni, nonché nell'annessa convenzione con il Consorzio industrie fiammiferi.

È abrogato il decreto-legge 11 gennaio 1956, n. 2, convertito nella legge 16 marzo 1956, n. 109.